

Avv. Cristian Armao
Via Torino, 23 - 98070 Acquedolci (Me)
c.f. RMA CST 76P10 E507M
P.I. 03003490830
e-mail: cristian.armao@gmail.com
p.e.c. cristian.armao@avvocatipatti.it

TRIBUNALE DI MESSINA
- GIUDICE DEL LAVORO -
RICORSO ex art. 700 c.p.c.

Nell'interesse della Sig.ra **GIORGIANNI GIOVANNA**, nata il 05/06/1985 a Sant'Agata di Militello (Me), Cod. Fisc. GRG GNN 85H45 I199A, residente in Sant'Agata di Militello (Me), via Cagni n. 68, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, in Acquedolci (Me), via Torino n° 23, presso lo studio dell'avv. Cristian Armao (c. f. RMA CST 76P10 E507M - pec: cristian.armao@avvocatipatti.it), che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al presente atto,

CONTRO

- **Ministero della Istruzione e del Merito**, c.f. 80185250588, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/ A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, c. f. 80005000833, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Tutti gli eventuali **controinteressati** inseriti nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze di II fascia dei docenti su posto comune della Provincia di Messina, e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia, di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 Maggio 1999 n. 124, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso A066.

IN FATTO

- La ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. al Giudice del lavoro del Tribunale di Messina, con contestuale domanda di provvedimento d'urgenza, iscritto al R.G. n. 4849/2022 (**all. 1**), esponeva, per quello che rileva nel presente giudizio: di avere conseguito in data 16/07/2005 il Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale (**all. 2**), nonché 24 crediti formativi universitari/accademici di cui al D.M. n. 616 del 10/08/2017, nelle discipline antropo-psicopedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche (**all. 3**); di avere presentato, in data



25.05.2022, tramite l'apposita piattaforma on-line del Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per Supplenze (GPS) di II fascia, e nelle Graduatorie di Istituto (GdI) di III fascia, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per l'insegnamento nella classe di concorso B016 - "LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE", di cui alla Tabella B allegata al D.P.R. n. 19 del 14/2/2016 (v. all. 4); di non avere potuto presentare analoga domanda anche per la classe di concorso A066 - "TRATTAMENTO TESTI, DATI ED APPLICAZIONI - INFORMATICA", di cui alla Tabella A allegata allo stesso D.P.R., in quanto classificata "ad esaurimento" e riservata ai soli docenti già inseriti in graduatoria nel precedente periodo di aggiornamento (biennio 2020/21 e 2021/22); chiedeva, pertanto, tra l'altro, l'accertamento del suo diritto all'inclusione nella G.P.S. per il personale docente di II fascia, per il Biennio 2022/2024 e successivi, per la Classe di concorso A066 "Trattamento testi, dati ed applicazioni - Informatica", con il punteggio risultante dai titoli dichiarati con la domanda del 25/05/2022, e conseguentemente nella terza fascia delle GdI.

- In corso di causa, il G.d.L., con Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 26/11/2022 (all. 5), in accoglimento parziale del ricorso, riconosceva il diritto della ricorrente ad essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali e nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina per la classe di concorso A066.
- In esecuzione dell'Ordinanza cautelare, l'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VIII Ambito territoriale per la provincia di Messina, con Provvedimento dell'1/12/2022 e successiva nota di rettifica del 5/12/2022 (all.ti 6-7), inserivano la ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie provinciali e nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina per la classe di concorso A066, con attribuzione di un punteggio pari a 12,5 punti, in virtù dell'inserimento determinato da provvedimento giurisdizionale
- Successivamente, con Sentenza n. 711 del 13/04/2023 (all. 8), il G.d.L. confermava quanto già disposto con l'Ordinanza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, e ordinava all'Amministrazione scolastica convenuta di inserire la ricorrente nelle GPS di II fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024, per la



Classe di concorso A066, *“nella posizione spettante in base al punteggio risultante dai titoli dichiarati con la domanda presentata il 25/05/2022”*.

- Con Decreto prot. 8870 del 17/04/2023 (**all. 9**), il Dirigente dell'U.S.R. Ufficio VIII Ambito territoriale di Messina, in esecuzione del predetto provvedimento giurisdizionale, disponeva che la sig.ra Giorgianni Giovanna fosse *“inserita a pieno titolo nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso A066 con punti 12,5 (Titolo di accesso provvedimento giurisdizionale definitivo pt. 12 – Titoli accademici, professionali e culturali pt. 0,5 – Titoli di servizio pt. 0)”*;
- Con nota di diffida a firma del sottoscritto procuratore, inviata a mezzo p.e.c. lo stesso giorno 17/04/2023 (**all. 10**), si chiedeva al Dirigente dell'Ufficio VIII di Messina, a rettifica del Decreto prot. 8870 del 17/04/2023 e in ottemperanza a quanto disposto con la Sentenza del Tribunale di Messina n. 711/2023 del 13/04/2023, di aggiornare il punteggio della sig.ra Giorgianni Giovanna nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso A066, secondo quanto risulta dai titoli posseduti e dichiarati dalla medesima con la domanda del 25/05/2022.
- In riscontro alla suddetta istanza, il Dirigente dell'Ufficio VIII, con nota del 19/04/2023 (**all. 11**), comunicava che *“La Tabella A/4, allegata all'O.M. n. 112 del 06/05/2022 e costituente parte integrante della stessa, prevede al punto A.1: “Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile sono attribuiti solo 12 punti”. L'intervenuto inserimento in seconda fascia GPS della suddetta docente è giustificato in virtù dell'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, che non può produrre altro effetto se non quello di consentire detto inserimento. Tale provvedimento, invece, non comporta un'automatica assimilazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del titolo posseduto dalla docente Giorgianni ai titoli normativamente contemplati come attributivi del punteggio relativo al titolo di accesso ai sensi tabelle di valutazione allegate all'O.M. n. 112/2022”*; in conseguenza di ciò, secondo quanto asserito dal Dirigente, *“poiché, come già rappresentato, il titolo che consente l'inserimento della docente Giorgianni nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze relativamente alla classe di concorso A066 è costituito dal provvedimento giurisdizionale indicato in oggetto, trova necessariamente applicazione la disposizione sopra richiamata. Per tali motivi, si ribadisce che l'istanza non può trovare accoglimento”*.



- Ora, poiché il Decreto del Dirigente dell'U.S.R. – Ufficio VIII Ambito territoriale di Messina prot. 8870 del 17/04/2023 è illegittimo, in quanto è stato adottato in violazione sia delle norme di Legge, sia di quanto disposto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina con Sentenza n. 711/2023 del 13/04/2023, con il presente ricorso, si chiede che vengano disposti i provvedimenti urgenti e necessari all'aggiornamento del punteggio della ricorrente nelle GPS di II fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024, per la Classe di concorso A066, sulla base di quanto risultante dai titoli dichiarati con la domanda presentata il 25/05/2022.

SUL FUMUS BONI IURIS.

DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO RISULTANTE DAI TITOLI POSSEDUTI ALLA DATA DEL 25/05/2022 E DICHIARATI CON LA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PROVINCIALE PER SUPPLENZE (GPS) SU POSTO COMUNE DI DOCENTI DI II FASCIA E NELLE GRADUATORIE D'ISTITUTO DI III FASCIA.

Come esposto nella premessa in fatto, e come risulta provato documentalmente, il Giudice del lavoro di Codesto Tribunale di Messina, in accoglimento parziale del ricorso n. R.G. 4849/2022, dapprima con Ordinanza cautelare in corso di causa del 26/11/2022 (**all. 5**), e poi con Sentenza n. 711/2023 del 13/04/2023 (**all. 8**), ha riconosciuto il diritto della ricorrente ad essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie provinciali e nella terza fascia delle graduatorie di istituto della provincia di Messina per la classe di concorso A66, e ha ordinato all'Amministrazione scolastica convenuta *“di inserire la ricorrente nelle GPS di II fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024, per la Classe di concorso A066, nella posizione spettante in base al punteggio risultante dai titoli dichiarati con la domanda presentata il 25/05/2022”*.

L'U.S.R. Ufficio VIII Ambito territoriale di Messina, con Decreto dell'1/12/2022 e successiva nota di rettifica del 5/12/2022 (**all.ti 6-7**), in esecuzione dell'Ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 26/11/2022, aveva disposto attribuito l'inserimento della docente Giorgianni Giovanna, con riserva e con l'attribuzione di punti 12,5, con la seguente giustificazione: *“ciò in quanto è previsto che tale titolo venga valorizzato a sistema proprio come provvedimento giurisdizionale; di converso, si evidenzia che non potrebbe essere altrimenti, in quanto l'eventuale caducazione dell'ordinanza determinerebbe il venir meno del presupposto giustificativo dell'inserimento in seconda fascia”*.



Tuttavia, nonostante che con la Sentenza n. 711/2023 del 13/04/2023, definendo il giudizio di merito, il G.d.L. avesse disposto l'inserimento della ricorrente nelle GPS di II fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024, per la Classe di concorso A066, *"nella posizione spettante in base al punteggio risultante dai titoli dichiarati con la domanda presentata il 25/05/2022"*, l'Ufficio VIII, con Decreto prot. 8870 del 17/04/2023 (**all. 9**), sebbene abbia disposto che la sig.ra Giorgianni Giovanna fosse *"inserita a pieno titolo nella seconda fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso A066"*, tuttavia ha confermato la precedente attribuzione di **"punti 12,5"** (*Titolo di accesso provvedimento giurisdizionale definitivo pt. 12 – Titoli accademici, professionali e culturali pt. 0,5 – Titoli di servizio pt. 0*"), anziché il punteggio risultante dai titoli dichiarati con la domanda presentata il 25/05/2022.

La Tabella A/4 allegata all'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022, al punto A1, prevede l'attribuzione di 12 punti, *"qualora a) nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, oppure b) il titolo di accesso sia costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio"*.

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico, nella sua nota del 19/04/2023, riscontrando la nota di diffida del 17/04/2023, giustifica l'attribuzione del punteggio pari a 12 per il titolo di accesso, richiamando proprio il punto A.1 della Tab. A/4 (*"Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile sono attribuiti solo 12 punti"*), e asserendo, erroneamente, che il provvedimento giurisdizionale non produrrebbe altro effetto se non quello di consentire l'inserimento graduatoria, mentre lo stesso non comporterebbe un'automatica assimilazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio, del titolo posseduto dalla docente Giorgianni ai titoli normativamente contemplati come attributivi del punteggio relativo al titolo di accesso ai sensi tabelle di valutazione allegate all'O.M. n. 112/2022 (v. nota del 19/04/2022, **all. 11**).

In realtà, con la domanda presentata il 25/05/2022, richiamata dal Giudice del lavoro nel dispositivo della sentenza ai fini dell'attribuzione del giusto punteggio, con la quale la ricorrente aveva chiesto l'inserimento nella graduatoria per la classe di concorso B016 (unica possibile, poiché il sistema telematico non consentiva la presentazione anche per la classe A066 *"ad esaurimento"*), la candidata aveva dichiarato ed elencato i seguenti titoli posseduti, per i quali dovevano (e devono



oggi) essere attribuiti i seguenti punteggi, correlati ai rispettivi punti di cui alla Tabella A/4 allegata all'O.M. n. 112/2022 (sub **all. 12**):

A1 - Titolo di studio di accesso (diploma di ragioneria con voto 86/100): punti **12**

Più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110

(votazione rapportata: 95)

punti **9**

B - Titoli accademici, professionali e culturali

B12 (Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL ex art. 14 del DM 249/2010)

- 24 CFU/CFA rilasciato da Ateneo San Michele

punti **6**

B17 (Certificazioni informatiche)

- EIPASS DIDASCO 7 moduli

punti **0,5**

- EIRSAFF Dattilografia

punti **0,5**

per un totale di **28 punti**, anziché i soli 12,5 punti riconosciuti dall'Ufficio Scolastico.

È del tutto evidente come, nel caso di specie, non sia in alcun modo applicabile la norma richiamata dall'Ufficio Scolastico, sia perché nel titolo di accesso dichiarato nella domanda del 25/05/2022 era stato indicato il punteggio (86/100, rapportato a 95/110), sia perché, oltre al titolo di studio di accesso, erano stati elencati altri titoli accademici, professionali e culturali che danno diritto agli ulteriori punteggi previsti dalla Tabella A/4 allegata all'O.M. n. 112/2022, di cui l'Amministrazione scolastica, nel dare esecuzione alla sentenza, non ha tenuto conto in alcun modo (sebbene tali titoli siano stati elencati anche nella nota di diffida del 17/04/2023, alla quale era stata allegata copia della domanda di inserimento in graduatoria del 25/05/2022).

SUL PERICULUM IN MORA.

Nel caso di specie, è evidente il grave e irreparabile pregiudizio che subirà la parte ricorrente laddove non venisse riconosciuto in via cautelativa il giusto punteggio corrispondente ai titoli posseduti dalla medesima alla data di presentazione della domanda di inserimento in graduatoria.

È di prioritaria importanza, infatti, essere inseriti sin da subito nella posizione spettante nelle GPS, ossia sin dal momento di pubblicazione delle graduatorie, così da poter ambire per tempo alla tanto attesa cattedra senza dover attendere le tempistiche – ovviamente più lunghe – di un giudizio di merito.

Infatti, non v'è chi non veda come via sia il pericolo qualificato da ritardo, imminente ed irreparabile.



Com'è noto, è stata aperta la possibilità per i docenti di inserire in modalità telematica, sulla piattaforma istanze online, le preferenze delle scuole e/o delle città; tale scelta, però, all'epoca della presentazione delle domande di inserimento/aggiornamento della Graduatoria Provinciale per le Supplenze di II fascia dei docenti su posto comune della Provincia di Messina, e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, era stata preclusa alla ricorrente per la classe di concorso A066, in quanto la medesima non era inserita nella graduatoria di II fascia delle GPS e conseguentemente di terza fascia delle Graduatorie d'Istituto per il biennio precedente.

La medesima, infatti, all'epoca della presentazione delle domande di aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2022/2024, con la sua istanza telematica del 25/05/2022 aveva potuto presentare domanda di inserimento soltanto per la classe di concorso B016, indicando i titoli posseduti a quella data, e non anche per la A066 "ad esaurimento", in quanto la docente non vi era inserita per il biennio precedente.

Per ottenere l'inserimento in graduatoria anche per la classe di concorso A066, e quindi evitare di perdere la possibilità di essere chiamata per incarichi di supplenze, per l'intero anno scolastico o per periodi temporanei, per le cattedre che si sarebbero rese vacanti in corso d'anno scolastico, la ricorrente si è vista costretta a ricorrere al Giudice del lavoro del Tribunale di Messina e ottenere ben 2 provvedimenti giudiziali (dapprima Ordinanza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa del 26/11/2022, poi la Sentenza n. 711/2023 del 13/04/2023), che hanno riconosciuto il suo diritto ad essere inserita nelle GPS di II fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024, per la Classe di concorso A066.

Tuttavia, nonostante che con la sentenza definitiva del suddetto giudizio sia stato statuito che la ricorrente doveva essere inserita in GPS *"nella posizione spettante in base al punteggio risultante dai titoli dichiarati con la domanda presentata il 25/05/2022"*, ancora oggi l'Amministrazione scolastica si rifiuta di attribuire alla docente Giorgianni il punteggio complessivo risultante da tutti i titoli dichiarati con la domanda presentata il 25/05/2022, e riconosce soltanto 12 punti per il titolo di accesso (oltre a 0,5 punti per la certificazione informatica), precludendo così alla ricorrente di occupare in graduatoria la posizione più vantaggiosa che le spetterebbe in virtù del giusto punteggio (28 punti) correlato ai titoli posseduti, e quindi avere maggiori probabilità di chiamate per supplenze.



Di fatti, gli interPELLI delle scuole che avrebbero necessità di personale docente, ovviamente, non potranno che rivolgersi, secondo l'ordine di scorrimento, in via prioritaria, ai docenti in possesso di un punteggio maggiore della ricorrente, (v. graduatoria approvata con Provvedimento Dirigente Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina del 26/08/2022, sub all. 13).

Da ciò, deriva per la ricorrente, non solo un danno sia sotto un profilo economico che sotto il profilo di perdita di chance, ma anche l'impossibilità di conseguire ulteriori punteggi derivanti dall'espletamento di eventuali servizi di supplenze, ecc., entro il termine di presentazione delle nuove domande di aggiornamento delle graduatorie, previsto per il maggio 2024, e che pertanto non potrebbero in alcun modo essere ristorati all'esito di un giudizio di merito.

D'altro canto, con l'Ordinanza cautelare emessa il 26/11/2022 nel proc. n. 4849/2022 R.G., Codesto Tribunale di Messina aveva già acclarato che, nella fattispecie, *"appare sussistere anche il periculum in mora, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe precluso alla ricorrente di essere inserita nelle suddette graduatorie, subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendole pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa"* (cfr. Ordinanza, pag. 6, sub all. 5).

Per tali ragioni, sussistendo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, si chiede all'On.le Giudice adito di adottare, in via cautelare, i provvedimenti necessari e urgenti, ordinando al Ministero dell'Istruzione, e per esso all'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina, di attribuire alla ricorrente il punteggio di 28 punti, ovvero quello diverso che sarà ritenuto di giustizia, risultante dai titoli dichiarati con la domanda presentata il 25/05/2022, nelle GPS di II fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024, per la classe di concorso A066.

◆◆◆ ◆ ◆◆◆

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

all'On.le Giudice del lavoro adito di voler:

- **Accertare e dichiarare** l'illegittimità del Decreto del Dirigente dell'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina prot. 8870 del 17/04/2023, nella parte in cui ha disposto l'inserimento della ricorrente nella GPS di II fascia e nelle Graduatorie



d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024, per la Classe di concorso A066, con il punteggio di 12,5 punti;

- Conseguentemente, **adottare i provvedimenti necessari e urgenti**, ex art. 700 c.p.c., ordinando al Ministero dell'Istruzione, e per esso all'Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito Territoriale per la provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, di attribuire alla ricorrente il punteggio di 28 punti, ovvero il diverso punteggio che sarà ritenuto di giustizia, risultante dai titoli dichiarati con la domanda presentata il 25/05/2022, nelle GPS di II fascia e nelle Graduatorie d'Istituto di III fascia per il Biennio 2022/2024, per la Classe di concorso A066, e comunicare tale attribuzione agli Istituti Scolastici della provincia di Messina interessati.
- **Con vittoria** di spese e spettanze di causa da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le prime, senza percepire compenso alcuno, da liquidarsi secondo i parametri di legge, facendo presente che la ricorrente ha richiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, come da istanza che si allega (**all. 14**).

Si allegano:

1. Copia ricorso ex art. 414 c.p.c. n. R.G. 4849/2022;
2. Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 16.07.2005;
3. Certificato di conseguimento di 24 CFU del 24.05.2022;
4. Copia domanda di inserimento nelle GPS e di Istituto per il biennio 2022/2024;
5. Ordinanza G.L. Trib. di Messina del 26/11/2022;
6. Decr. Dirigente Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina dell'01/12/2022;
7. Nota di rettifica Dirigente Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina del 05/12/2022;
8. Sentenza Trib. di Messina - sez. lavoro n. 711 del 13/04/2023;
9. Decr. Dirigente Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina del 17/04/2023;
10. P.e.c. di diffida 17/04/2023;
11. Nota Dirigente Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina del 19/04/2023;
12. Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/05/2022;
13. Graduatorie Provinciali per Supplenze approvate il 26/08/2022
14. Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
15. Dichiarazione reddituale per esonero dal contributo unificato.



Si dichiara che il presente giudizio, in materia di lavoro subordinato, ha valore indeterminato ed è esente dal pagamento del **contributo unificato**, avendo la ricorrente un reddito risultante dall'ultima dichiarazione inferiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. 30.05.2002 n° 115, come da dichiarazione sostitutiva che si allega (all. 15).

Acquedolci-Messina, 24/04/2023.

Avv. Cristian Armao

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.**

VISTO il superiore ricorso art. 700 c.p.c.;

RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi controinteressati i docenti che precedono la ricorrente nelle Graduatoria Provinciale di II fascia del personale docente su posto comune della Provincia di Messina, di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della Legge 3 Maggio 1999 n. 124, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per la classe di concorso A066, in possesso di un punteggio compreso tra 12,5 e 28 punti;

RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;

RITENUTO che la notifica - notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;

RITENUTO che la chiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, anche per estratto, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII - Ambito Territoriale di Messina, al quale richiedere la pubblicazione degli atti.

Acquedolci-Messina, 24/04/2023.

Avv. Cristian Armao

